

PIANO DI AZIONE IV CICLO DI AGGIORNAMENTO (2023) - SINTESI NON TECNICA -

Normativa di riferimento:

- Legge Quadro 447/95;
- D.M. 16 marzo 1998;
- Dir. 2002/49/CE;
- D.P.R. 30 marzo 2004;
- D.Lgs. 19 agosto 2005;
- Dir. 2015/996/UE;
- D.Lgs. 17 febbraio 2017;
- Dir. 367/2020 UE;
- Dir. 2021/1226/UE;

Comune di Gazzaniga (CA_IT_RD_0157)

Provincia di Bergamo

Emissione del: 17 Ottobre 2024

File: 24EM00313B GAZZANIGA SNT piani azione assi stradali.doc


Comune di Gazzaniga

(CA_IT_RD_0157)

Piano di azione, sintesi non tecnica, IV Ciclo di
Aggiornamento (2023)


Redazione tecnica:

Dott. Ing. Fabio Donghi
Tecnico Competente in Acustica
Decreto 15093 del 19.10.2018



Verifica:

Dott. Sergio Brena
Tecnico Competente in Acustica
Decreto 5874 del 10.06.2010



Emissione del:

17 ottobre 2024

SOMMARIO

1. Premessa.....	4
2. Generalità e sorgenti considerate	5
3. Autorità competente	6
4. Contesto Giuridico	7
4.1 Normativa europea	7
4.1.1 Direttiva 2002/49/CE.....	7
4.2 Normativa nazionale	10
4.2.1 D. Lgs. N. 194/2005	10
4.2.2 Legge 447/1995 e derivate	11
5. Valori limite.....	12
5.1 DPCM 1° marzo 1991 e Legge Quadro 447/1995	13
5.2 DPCM 14 novembre 1997	13
5.3 D.P.R. n. 142 del 30/03/2004	16
6. Sintesi dei risultati della mappatura acustica.....	20
7. Numero stimato di persone esposte.....	21
8. Effetti del rumore ambientale sulla salute	23
9. Resoconto delle consultazioni pubbliche.....	24
10. Misure di mitigazione del rumore.....	25
10.1 Rifacimento pavimentazioni stradali	25
11. Informazioni di carattere finanziario	26
12. Valutazione dei risultati del piano di azione	27
13. Valutazione riduzione numero delle persone esposte	27
14. Materiale trasmesso	28

1. Premessa

Il presente documento costituisce relazione di sintesi descrittiva del Piano d'Azione dell'infrastruttura di trasporto stradale principale via Cesare Battisti gestita dal Comune di Gazzaniga e caratterizzata da un flusso di veicoli annuo superiore ai 3.000.000 di mezzi.

Nei termini di Legge stabiliti dall'art.3 del Decreto Legislativo n. 194 del 19 agosto 2005 recante "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale", il Comune ha presentato agli Enti Competenti, in qualità di gestore della suddetta infrastruttura, la Mappatura Acustica comprensiva dei dati di cui all'allegato 6 del medesimo decreto legislativo e riferiti al precedente anno solare dell'asse stradale in oggetto.

I risultati di cui alla mappatura acustica come sopra richiamata costituiscono il presupposto per l'elaborazione dei Piani di Azione che, a termini di art. 4 del D.Lgs. 194/05, devono essere inoltrati alla competente Regione Lombardia entro il 18 aprile 2024.

La presente relazione è stata elaborata in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'Allegato 5 del D.Lgs. 194/05. Nello specifico viene richiesto:

- Un quadro conoscitivo che riassume gli esiti della mappatura acustica;
- Un quadro programmatico che riprende le opere di mitigazione già realizzate e definisce programmi, strategie ed azioni che l'ente gestore dell'infrastruttura intende adottare nei cinque anni successivi alla stesura del piano;
- La valutazione degli effetti delle azioni e strategie di piano attraverso una stima della riduzione di popolazione esposta ai diversi livelli di rumore.

2. Generalità e sorgenti considerate

Oggetto del presente Piano d'Azione è l'asse stradale via Cesare Battisti, unico asse stradale gestito direttamente dal Comune di Gazzaniga caratterizzato da un flusso di veicoli superiore a 3.000.000 veicoli/anno.

Figura 1 – Inquadramento territoriale Asse Stradale



Il flusso di traffico annuale sull'asse stradale, come stimato all'interno della mappatura acustica presentata, è pari a circa 7.300.000 veicoli/anno.

L'asse stradale considerato copre una lunghezza di 1.560 metri, per una larghezza media di 8 metri (doppia corsia di larghezza utile 3,75 m e un limite di velocità massimo consentito pari a 50 km/h per 1000 m e 70 km/h sui 560 restanti. Si riporta in seguito la tabella con le principali caratteristiche del tratto stradale utili alla definizione dell'infrastruttura.

Tabella 1 – Definizione tratti stradali in esame

ID*	Nome Strada	Flusso di Traffico Annuale (veicoli/anno)	Tipologia di strada**
RD_IT_0157_001	Via Cesare Battisti	7.300.000	E – Strada Urbana di quartiere

*ridefinizione dell'ID tratto stradale secondo quanto previsto dai nuovi modelli dati per la END.

**Secondo Codice della Strada, D.L. 285/1992.

3. Autorità competente

Il Comune di Gazzaniga è autorità competente in materia di Piano d'Azione, in quanto ente gestore dell'asse stradale in oggetto.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b, del D.Lgs. 194/2005, il Comune di Gazzaniga tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'art. 3, entro il 18.04.2024 deve elaborare e trasmettere alla Regione Lombardia il Piano d'Azione di cui all'allegato 5.

Tabella 2 – Definizione Autorità Competente

Nome Autorità Competente	Comune di Gazzaniga
Codice Identificativo	CA_IT_RD_0157
Responsabile del Procedimento	Stefano Pievani – Andrea Pezzotta
Indirizzo	Via Guglielmo Marconi 18, 24025 Gazzaniga (BG)
Numero di Telefono	035-737011
E-mail/PEC	tecnico@comune.gazzaniga.bg.it / protocollo@pec.comune.gazzaniga.bg.it

4. Contesto Giuridico

La normativa a cui si è fatto riferimento per le modalità e i criteri di redazione del Piano di Azione è elencata di seguito:

4.1 Normativa europea

4.1.1 Direttiva 2002/49/CE

La Direttiva Europea, di carattere generale, “definisce un approccio comune volto ad evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio, dell’esposizione al rumore ambientale” cui è esposto l’essere umano nelle zone edificate e in quelle sensibili in genere.

Scopo della Direttiva è fornire una direzione per l’attuazione, da parte degli Stati Membri, di misure di contenimento del rumore ambientale, tramite la stesura di mappe acustiche e l’adozione di piani di risanamento in base ai risultati ottenuti.

La Direttiva Europea sottolinea, in più occasioni, la necessità di una comune linea d’azione da parte degli Stati membri, volta a conseguire un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente dall’inquinamento acustico, tramite specifiche iniziative per il contenimento del rumore ambientale; parallelamente, lamenta l’assenza di dati comparabili relativi alle diverse sorgenti di rumore.

Al fine di perseguire il comune obiettivo della garanzia della bontà della salute umana e dell’ambiente, risulta assolutamente basilare l’adozione da parte degli Stati Membri di una direzione simile, per cui i dati relativi ai livelli di inquinamento acustico dovrebbero essere rilevati, ordinati e presentati secondo criteri confrontabili, tramite l’utilizzo di descrittori e criteri comuni, definiti a livello comunitario.

Questi ultimi riguardano i metodi di valutazione del rumore ambientale e la definizione dei valori limite, tramite l’utilizzo di descrittori (definiti dalla direttiva europea “armonizzati”) per la determinazione dei livelli sonori. Chiaramente, ogni Stato stabilisce tali valori limite, in base alla necessità di preservare determinate zone di pregio dal punto di vista acustico.

Le misure necessarie per il conseguimento dell’obiettivo comune di un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente riguardano la determinazione delle mappature acustiche, per ottenere valori oggettivi e confrontabili circa la determinazione dell’esposizione al rumore ambientale, e l’adozione di piani di risanamento – in base ai risultati ottenuti dalle mappe stesse – allo scopo di ridurre o eliminare i livelli sonori ritenuti dannosi in zone particolarmente esposte.

È altresì necessario informare il pubblico, ovvero i cittadini, della situazione acustica e degli effetti che l’inquinamento generato dalle principali sorgenti (come veicoli stradali e su rotaie, infrastrutture, attrezzature industriali, sorgenti mobili) comporta negli ambienti e in generale nelle zone frequentate dagli stessi.

In modo particolare, la Direttiva pone l'attenzione sul rumore ambientale cui è sottoposto l'uomo nelle zone edificate, nei parchi pubblici, nelle zone silenziose (sia esse attigue ad agglomerati che in aperta campagna), nei pressi di scuole, ospedali e altri edifici ritenuti sensibili all'esposizione al rumore, escludendo, parallelamente, il rumore generato dalle persone stesse o dalle normali attività domestiche.

Per la stesura e la revisione della mappatura acustica, gli Stati membri utilizzano gli stessi descrittori acustici L_{den} e L_{night} , i cui valori sono stabiliti secondo determinati metodi di calcolo, descritti di seguito.

Definizione del livello L_{den}

$$L_{den} = 10 \log \frac{1}{24} \left(12 \cdot 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 \cdot 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 \cdot 10^{\frac{L_{night}+10}{10}} \right)$$

dove

- L_{day} è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi diurni di un anno;
- $L_{evening}$ è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi serali di un anno;
- L_{night} è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi notturni di un anno;

i periodi diurni, serali e notturni sono così distinti:

- il giorno è di 12 ore, la sera di 4 ore e la notte di 8 ore; gli Stati membri possono accorciare il periodo serale di un'ora o 2 ore e allungare il periodo diurno e/o notturno; di conseguenza, a condizione che tale scelta sia la medesima per tutte le sorgenti;
- l'orario di inizio del giorno (e di conseguenza gli orari di inizio della sera e della notte) è a discrezione dello Stato membro (e si applica indistintamente al rumore di tutte le sorgenti); le fasce orarie standard sono 07.00-19.00, 19.00-23.00 e 23.00-07.00 ora locale;
- l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto il profilo meteorologico

e dove

- si considera il suono incidente, e si trascurava il suono riflesso dalla facciata dell'abitazione considerata (in linea generale, ciò implica una correzione pari a 3 dB della misurazione).

Il punto di misura per la determinazione di L_{den} dipende inoltre dallo scopo:

- nel caso del calcolo ai fini della mappatura acustica strategica in termini di esposizione al rumore all'interno e in prossimità degli edifici, i punti di misura sono ad un'altezza dal suolo di $4,0 \pm 0,2$ m (3,8–4,2 m) e sulla facciata più esposta; a tale scopo la facciata più esposta è il muro esterno rivolto verso la sorgente specifica e più vicino ad essa; a fini diversi da quelli suddetti possono essere operate scelte diverse;
- nel caso del rilevamento ai fini della mappatura acustica strategica in termini di esposizione al rumore all'interno e in prossimità degli edifici, possono essere scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere inferiore a 1,5 m e i risultati sono rettificati conformemente a un'altezza equivalente di 4 m;
- per altri fini, quali la pianificazione acustica e la mappatura acustica, possono essere scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere inferiore a 1,5 m, ad esempio nel caso di: zone rurali con case a un solo piano, elaborazione di misure locali atte a ridurre l'impatto acustico su abitazioni specifiche, mappatura acustica dettagliata di un'area limitata, con rappresentazione dell'esposizione acustica di singole abitazioni.

Definizione del livello L_{night}

Il descrittore del rumore notturno L_{night} è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, relativo a tutti i periodi notturni di un anno in cui:

- il periodo notturno è di 8 ore;
- l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto il profilo meteorologico;
- è considerato il suono incidente;
- il punto di misura è lo stesso che per il descrittore L_{den} .

4.2 Normativa nazionale

4.2.1 D. Lgs. N. 194/2005

Il decreto n. 194 del 2005 "Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", definisce le competenze e le procedure per l'elaborazione della mappatura acustica e per l'adozione di piani d'azione per il contenimento e la riduzione degli effetti nocivi dovuti al rumore ambientale.

Le procedure di cui al presente Decreto riguardano:

- l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche;
- la predisposizione e l'adozione di piani d'azione, volti ad evitare o ridurre il rumore ambientale nei casi di danno per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore in zone particolarmente silenziose;
- la garanzia dell'informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e agli effetti dello stesso.

Il decreto non si applica al rumore generato dalla persona esposta, dalle attività domestiche, proprie o del vicinato, né al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attività lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari.

Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche

La mappatura acustica è definita come "la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona" (cfr. lettera o comma 1 articolo 2 del decreto). La mappa acustica strategica è "una mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona" (cfr. lettera p comma 1 articolo 2 del decreto).

Piani d'azione

I piani di azione, infine, rappresentano "i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione" (cfr. lettera q comma 1 articolo 2 del decreto).

Definiscono gli interventi di attenuazione del rumore più idonei in relazione alle problematiche acustiche individuate con la mappatura acustica.

4.2.2 Legge 447/1995 e derivate

Nella legislazione italiana la disciplina del controllo del rumore ambientale è affidata alla Legge 26/10/1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e a numerosi decreti di attuazione successivi. La Legge Quadro stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dal rumore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione.

La legge individua le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, le funzioni e i compiti dei Comuni. **Allo Stato** competono principalmente le funzioni di indirizzo, coordinamento o regolamentazione della normativa tecnica e l’emanazione di atti legislativi su argomenti specifici. **Le Regioni** promulgano apposite leggi che definiscono, tra le altre cose, i criteri per la suddivisione in zone del territorio comunale (zonizzazione acustica). Su questo settore molte regioni sono già intervenute. Alle Regioni spetta inoltre la definizione di criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico, delle modalità di controllo da parte dei comuni e l’organizzazione della rete dei controlli. La parte più importante della legge regionale riguarda, infatti, l’applicazione dell’articolo 8 della Legge Quadro. La Legge Quadro riserva **ai Comuni** un ruolo centrale con competenze di carattere programmatico e decisionale. Oltre alla classificazione acustica del territorio, spettano ai Comuni la verifica del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie, la regolamentazione dello svolgimento di attività temporanee e manifestazioni, l’adeguamento dei regolamenti locali con norme per il contenimento dell’inquinamento acustico e, soprattutto, l’adozione dei piani di risanamento acustico nei casi in cui le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti sul territorio comunale evidenzino il mancato rispetto dei limiti fissati. Inoltre, i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenuti a presentare una relazione biennale sullo stato acustico del comune.

Dalla legge 447/1995 derivano, in particolare, i seguenti provvedimenti normativi:

- **D.P.C.M. 14/11/1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- **D.M. 16/03/1998** “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
- **D.M. 29/11/2000** “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”;
- **D.P.R. 30/03/2004 n. 142** “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”;

5. Valori limite

Per la mappatura acustica i descrittori acustici da utilizzare sono L_{den} e L_{night} calcolati secondo l'allegato 1 del D.Lgs. 194/2005. Il livello acustico L_{den} è definito in maniera del tutto analoga a quanto descritto nella direttiva europea, l'unica differenza è nel peso dei contributi diurno e serale, dal momento che la Commissione Europea lascia agli Stati membri la decisione circa la suddivisione della giornata:

$$L_{den} = 10 \log \frac{1}{24} \left(14 \cdot 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 2 \cdot 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 \cdot 10^{\frac{L_{night}+10}{10}} \right)$$

In cui i singoli contributi sono precisati nella descrizione precedente della Direttiva Europea, mentre il periodo giorno-sera-notte si estende dalle ore 06 alle ore 06 del giorno successivo ed è suddiviso nelle seguenti fasce orarie:

- periodo diurno: dalle ore 06 alle ore 20;
- periodo serale: dalle ore 20 alle ore 22;
- periodo notturno: dalle ore 22 alle ore 06.

Il descrittore del rumore notturno L_{night} è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, relativo a tutti i periodi notturni di un anno dove:

- la notte è di 8 ore;
- l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto il profilo meteorologico;
- è considerato il suono incidente;
- il punto di misura è lo stesso che per L_{den} .

Dal momento che la definizione dei valori limite in termini degli indicatori L_{den} e L_{night} è demandata a specifici decreti ad oggi non ancora emanati e che, fino all'emanazione degli stessi, il D.Lgs. 19 agosto 2005 n.194 stabilisce che siano utilizzati gli indicatori ed i valori limite della normativa nazionale vigente (determinati ai sensi della Legge n. 447/95 e decreti attuativi), i valori limite relativi ai descrittori acustici vigente sono:

- **L_{Aeq} diurno**: livello equivalente continuo di pressione sonora ponderato A per il periodo di riferimento diurno (dalle ore 06.00 alle 22.00);
- **L_{Aeq} notturno**: livello equivalente continuo di pressione sonora ponderato A per il periodo di riferimento notturno (dalle ore 22.00 alle 06.00);

I cui limiti sono qualificati e quantificati dai seguenti riferimenti normativi:

5.1 DPCM 1° marzo 1991 e Legge Quadro 447/1995

Il DPCM 1/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" è stato il primo atto emanato allo scopo di regolamentare e ridurre l'inquinamento acustico. Stabilisce limiti di accettabilità provvisori immediatamente esecutivi e limiti definitivi la cui entrata in vigore è subordinata alla classificazione del territorio in zone acustiche. Il D.P.C.M. prevede 6 classi di aree definite con riferimento al contesto e alla tipologia di urbanizzazione esistente; tale suddivisione è assegnata al Comune.

5.2 DPCM 14 novembre 1997

Con il DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" si aggiornano e, in parte, annullano le disposizioni del D.P.C.M. del 1° Marzo 1991, rendendole congruenti con i principi della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico N° 447/95. In particolare, Il D.P.C.M. 14/11/97 conferma la precedente definizione delle sei classi in cui suddividere il territorio mentre sono assegnati a ogni classe quattro coppie di valori: due relativi alla disciplina delle sorgenti sonore ("valori limite di emissione" e "valori limiti assoluti di immissione"), due significativi ai fini della pianificazione delle azioni di risanamento ("valori di attenzione" e "valori di qualità").

Le definizioni dei singoli limiti sono riportate qui di seguito:

1. **Limite assoluto di emissione:** valore riferito alle singole sorgenti fisse o mobili; si controllano in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità;
2. **Limite assoluto di immissione:** valore riferito al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti; deve essere verificato per il periodo di riferimento considerato;
3. **Limite di attenzione:** analogo al limite d'immissione assoluto, ma valutato sul lungo periodo; il superamento di tale limite comporta la necessità di redigere un piano di risanamento acustico;
4. **Limite di qualità:** valore da perseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/1995.

Nelle tabelle 1, 2, 3, 4 sono indicati i valori numerici dei limiti relativi alle sei classi della classificazione acustica.

Tabella 3 – Rif. Tabella B e C – valori limite di emissione e immissione – Leq in dB(A) (art. 2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento			
	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Classe I	45	35	50	40
Classe II	50	40	55	45
Classe III	55	45	60	50
Classe IV	60	50	65	55
Classe V	65	55	70	60
Classe VI	65	65	70	70

Tabella 4 – Valori di attenzione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Se riferiti a un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Classe I	60	45	50	40
Classe II	65	50	55	45
Classe III	70	55	60	50
Classe IV	75	60	65	55
Classe V	80	65	70	60
Classe VI	80	75	70	70

Tabella 5 – Tabella D – valori di qualità – Leq in dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Classe I	47	37
Classe II	52	42
Classe III	57	47
Classe IV	62	52
Classe V	67	57
Classe VI	70	70

Ai fini di una maggiore esaustività si riporta infine un estratto delle sei categorie tipologiche di carattere acustico individuate nella tabella A del DPCM 14 novembre 1997:

- **CLASSE I** – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc;
- **CLASSE II** – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;
- **CLASSE III** – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
- **CLASSE IV** – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;
- **CLASSE V** – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;
- **CLASSE VI** – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

5.3 D.P.R. n. 142 del 30/03/2004

Tale Decreto è in vigore dal 16.06.04 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art.11 L.447/95); in esso sono previste fasce di pertinenza dipendenti dal tipo di infrastruttura:

- Autostrade;
- Strade extraurbane principali;
- Strade extraurbane secondarie;
- Strade urbane di scorrimento;
- Strade urbane di quartiere;
- Strade locali;

All'interno delle fasce di pertinenza, sono stabiliti limiti di immissione in funzione di:

- Tipo di infrastruttura;
- Infrastruttura già esistente;
- Infrastruttura di nuova realizzazione;
- Tipo di ricettore (scuole, ospedali, case di cura e case di riposo, residenze, ecc...);
- Periodo di riferimento (Diurno - Notturmo);

Al di fuori della fascia di pertinenza, anche per le infrastrutture, dovranno essere rispettati i limiti stabiliti dal descritto D.P.C.M. novembre 1997.

Nelle tabelle che seguono vengono individuate le fasce di pertinenza in funzione dell'infrastruttura e i rispettivi limiti di immissione.

Tabella 6 – Limiti di immissione in presenza di traffico veicolare – strade esistenti

LIMITI DI IMMISSIONE PER STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI (DPR 30 MARZO 2004, N. 142)*						
Tipo di strada	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR '80 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
		(m)				
A – autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 80)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F – locale		30				

*Per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 7 – Limiti di immissione in presenza di traffico veicolare – strade di nuova realizzazione

LIMITI DI IMMISSIONE PER STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE (DPR 30 MARZO 2004, N. 142)*						
Tipo di strada	Sottotipi a fini acustici (secondo Dm 5.11.01)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
		(m)				
A – autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F – locale		30				

*Per le scuole vale il solo limite diurno

Le fasce di pertinenza stradali di cui alle tabelle precedenti sono pertanto caratterizzate da un regime di limiti che distingue il traffico stradale dalle restanti sorgenti che insistono sul territorio. Infatti, l'art. 3 co.2 del D.P.C.M. 14/11/97 prevede che per le infrastrutture stradali i limiti assoluti di immissione non siano applicabili all'interno di tali fasce. All'esterno delle stesse le infrastrutture stradali concorrono al raggiungimento dei suddetti limiti. Al traffico stradale si applicano invece i limiti di cui alle tabelle precedenti.


Poiché l'infrastruttura stradale oggetto di Piano d'Azione è classificata E – strada urbana di quartiere, per la stessa valgono i limiti imposti dal Piano di classificazione acustica comunale.

Il Piano di classificazione acustica vigente è stato approvato con D.C.C. n°34 del 16/07/2004.

L'asse stradale risulta inizialmente inserito all'interno della classe IV – "Aree di intensa attività umana", così come i principali ricevitori ad essa adiacenti lungo il confine nord e sud, per i primi 430 metri di percorrenza in direzione ovest-est; tale classificazione si ripete per alcuni

ricevitori posti a sud nella zona centrale dell'infrastruttura. Ai restanti ricevitori si assegna infine la classe III – "Aree di tipo misto".

Figura 2 – Estratto Piano Zonizzazione Acustica vigente



Si specifica in tal contesto come il piano di classificazione acustica non sia stato oggetto di modifiche nel precedente quinquennio (2018–2022). Le considerazioni riguardanti l'individuazione delle aree critiche connesse ai limiti di classificazione rimangono quindi invariate.


6. Sintesi dei risultati della mappatura acustica

Di seguito si riportano i risultati della Mappatura acustica redatta nel mese di dicembre 2022. Per dettagli si rimanda alla documentazione già inviata presso gli Enti di Controllo (Regione Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Dall'analisi delle mappe che riportano le curve isolivello L_{den} e L_{night} si ricava quanto segue:

- Il livello di pressione sonora prodotto dall'infrastruttura rimane, in gran parte del tratto stradale, confinato all'interno del primo livello di edificato, in ragione dell'altezza degli edifici, della contiguità degli stessi e della posizione a ridosso del tracciato stradale, i quanto edifici appartenenti al nucleo storico comunale.
- La massima estensione delle fasce si ha in zone con scarsa presenza di abitazioni ed è pari a 140 metri nel periodo diurno (L_{den}). La situazione appare invece maggiormente contenuta nel periodo notturno (L_{night}).

Figura 3 – Curve isolivello L_{den} e L_{night}



7. Numero stimato di persone esposte

Il calcolo delle curve isolivello riportate al paragrafo 6 è stato realizzato tramite software SoundPLAN 8.2. con implementazione del modello CNOSSOS-EU:2015, ai sensi dell'Allegato 2 del D.Lgs. 194/2005, per la parte relativa al traffico stradale.

Caratterizzata l'entità e la composizione del traffico per ogni sezione, il modello ha permesso di elaborare i livelli di rumore secondo i descrittori acustici L_{den} ed L_{night} ad una altezza di riferimento costante rispetto alla quota del terreno (4 metri) in forma di mappa sull'intero territorio interessato.

All'interno dell'area di indagine, analizzando la distribuzione delle curve isofoniche, sono stati assegnati agli edifici residenziali inclusi nella stessa i ricevitori, sulla facciata più esposta e a 4 metri di altezza.

Tramite esportazione in software QGIS 3.32 delle curve isofoniche e del modello di base, inclusi edifici e ricevitori sulla facciata più esposta, sono state create apposite tabelle di collegamento tra il valore atteso di L_{den} e L_{night} in un dato poligono territoriale e gli edifici/ricevitori posti su facciata più esposta inclusi nel poligono stesso.

Ad ogni edificio sono stati associati nel modello di calcolo i seguenti dati:

- Distanza punto ricevitore 2m;
- Campo libero a ridosso della facciata 2.5m;
- Lunghezza minima facciata per il posizionamento di un punto ricevitore al centro della stessa 4m;
- Lunghezza minima della facciata per il posizionamento di un secondo punto ricevitore sulla stessa 20m;

La popolazione assegnata a ciascun edificio residenziale è stata invece calcolata a partire dai seguenti dati:

- Dato ISTAT comunale "superficie per occupante delle abitazioni occupate da persone residenti" (m^2 per residente);
- Area di base dell'edificio (Da database geo-topografico in formato .shp);
- Altezza di gronda dell'edificio (da informazioni fornite dai comuni/areofotogrammetrico);
- Altezza media piano (considerato 3 m);

i dati sono stati associati mediante la seguente relazione:

$$POP = \frac{A_{base,ed} \times h_{ed}}{h_{piano} \times m_{res}^2}$$

In fase di post elaborazione GIS sono stati effettuate le seguenti valutazioni:

- Attribuzione ad ogni ricevitore del numero di residenti e unità abitative corrispondenti all'edificio a cui il ricevitore è assegnato.
- Attribuzione al ricevitore della fascia di L_{den} e L_{night} in cui risulta incluso

Il numero di persone ed il numero di abitazioni esposte è stato calcolato come somma della popolazione e del numero di abitazioni assegnate a ricevitori compresi negli intervalli di livello L_{den} ed L_{night} richiesti dalla normativa.

La superficie totale esposta in km^2 è stata calcolata come somma dei poligoni esposti a valori di L_{den} superiori rispettivamente a 55 dBA, 65 dBA, 75 dBA.

Per la stima della popolazione esposta, secondo le classi richieste dalla normativa, i valori calcolati dal modello sono stati arrotondati all'unità, come richiesto dal D.Lgs. 194/2005.

Di seguito la sintesi dei risultati in termini di abitanti e unità abitative esposte ricavate dalla mappatura acustica 2022:

Tabella 8 – Risultati mappatura acustica 2022- abitanti esposti

L_{den}				
55-59	60-64	65-69	70-74	≥ 75
220	830	82	0	0
L_{night}				
50-54	55-59	60-64	65-69	≥ 70
805	70	0	0	0

Tabella 9 – Risultati mappatura acustica 2022 – superfici esposte

Superficie [km^2]	Abitanti	Residenze	Ospedali/Case di cura	Scuole
$L_{den} > 55$				
0.14	1132	102	0	1
$L_{den} > 65$				
0.04	82	14	0	0
$L_{den} > 75$				
0	0	0	0	0

8. Effetti del rumore ambientale sulla salute

Secondo L'organizzazione mondiale della sanità¹, l'esposizione a livelli di rumore sostenuta e continua può condurre all'insorgenza di problemi cardiovascolari, ipertensione, problemi legati alla pressione sanguigna, disturbi cognitivi e dell'attenzione e disturbi del sonno.

La direttiva 2002/49/CE, attraverso l'Allegato III aggiornato con direttiva 367/2020, rende necessaria la determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale tramite quantificazione degli individui esposti alle seguenti complicazioni:

- Cardiopatia ischemica (IHD);
- Fastidio forte (HA);
- Disturbi gravi del sonno (HSD)

Il calcolo avviene attraverso la formulazione delle relazioni dose-effetto (*RR* - *Rischio relativo* per cardiopatia ischemica e *AR* - *Rischio Assoluto* per fastidio forte e disturbi gravi del sonno): i dettagli, così come i tassi di incidenza² per la cardiopatia ischemica, sono approfonditi nella relazione tecnica.

Nella tabella seguente vengono riportati gli effetti attribuibili al rumore ambientale all'interno delle fasce di esposizione in termini di abitanti esposti³ del tratto stradale oggetto di studio, calcolati a partire dai dati presenti in tabella 8 e le relazioni dose-effetto per i disturbi individuati

Tabella 10 - Stima Effetti del rumore ambientale sulla salute

Codice Univoco tratto stradale	Tratto Stradale	Cardiopatia ischemica IHD	Fastidio Forte HA	Disturbi Gravi del sonno HSD
RD_IT_0157_001	Via Cesare Battisti	7	515	35

¹ World Health Organization - Environmental Noise Guidelines for the European Region, 30.01.2019

² <https://www.dati.lombardia.it/stories/s/9y9t-s62m>

³ Valori arrotondati all'unità

9. Resoconto delle consultazioni pubbliche

Il presente Piano, completo di tutti gli allegati e documenti ad esso associato, è adottato come proposta dalla Giunta Comunale, pubblicato sul portale web comunale (<http://www.comune.Gazzaniga.bg.it>), presso il quale è notificata l'avvenuta adozione. La proposta di piano è a disposizione del pubblico per un intervallo temporale di 45 giorni, come previsto dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 19/08/2005, n.194. Le osservazioni da parte del pubblico potranno avvenire tramite pec all'indirizzo protocollo.Gazzaniga@cert.saga.it. Decorso il tempo necessario, previa approvazione definitiva, il materiale sarà inviato agli enti di controllo (Regione Lombardia/MASE) per l'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva 2002/49/CE.

Si riportano a seguire le modalità e le attività di consultazione del pubblico effettuate:

- In data **xx/xx/2024** è stata adottata la Proposta di Piano di Azione dell'infrastruttura con delibera di Giunta Comunale n°**xx**.
- In data **xx/xx/2024** è stata pubblicata sul sito internet del Comune la documentazione relativa al Piano di Azione con indicazione della possibilità di presentare osservazioni al medesimo entro 45 giorni dalla data di pubblicazione, e relative istruzioni.
- In data **xx/xx/2024** viene approvato il Piano di Azione dell'infrastruttura con delibera n. **xx**.

Si precisa che alla data del **xx/xx/2024** alle ore **xx:xx**, decorsi i 45 giorni di deposito della proposta di piano d'azione *non è pervenuta all'ufficio Tecnico del Comune alcuna osservazione in merito.*

10. Misure di mitigazione del rumore

Si riportano in seguito le misure previste al fine di ridurre l'impatto sonoro dell'infrastruttura presso i ricevitori individuati.

10.1 Rifacimento pavimentazioni stradali

Da diversi anni sono in studio pavimentazioni stradali in grado di ridurre le emissioni sonore da rotolamento del traffico veicolare. Anche se sono stati prodotti repertori molto ampi delle soluzioni disponibili e delle verifiche sulla loro efficacia, le soluzioni tecnologiche sono ancora in una fase di evoluzione. Interventi basati sulla sostituzione di pavimentazioni possono produrre riduzione della rumorosità dell'ordine di 2 - 4dB, a bassa velocità, e dell'ordine di 3-6 dB sulla viabilità a scorrimento veloce.

Efficacia da norma e/o letteratura:

Circa 2-4 dB di riduzione sulle basse velocità di transito; 3 - 6 dB sulla viabilità a scorrimento veloce (fonte norma UNI/TR 11327/2009).

Nell'arco dei prossimi cinque anni è in previsione il completamento della pavimentazione dell'intero tratto stradale, iniziata a partire dal 2019, che sarà realizzato per sotto-tratte, in funzione dello stato della pavimentazione esistente. Ad ogni intervento sarà valutata la sostituzione dell'esistente con asfalto drenante-fonoassorbente. Attualmente il rinnovamento della pavimentazione è stato effettuato al 86% sull'intero tratto stradale (1335 metri su 1560).

11. Informazioni di carattere finanziario

Il Completamento dell'asfaltatura del tratto stradale (circa 225 metri) lungo via Battisti interesserà i seguenti tratti:

- **Tratto via Crispi – via Scavezzati**, 125 metri circa (superficie 1000 m²);
- **Tratto via Vittorio Veneto – via Gelmi**, 100 metri circa (superficie 800 m²);

Figura 4 – Introduzione asfalto fonoassorbente tratta stradale



In termini di costi, i prezzi medi per i lavori di asfaltatura sono influenzati dalla tipologia del terreno, dalla località e dal tipo di asfalto considerato. Si considera indicativamente 60 €/m² per rinnovamento manto stradale con asfalto drenante/fonoassorbente.

Applicando le tariffe alle superfici oggetto di piano si ottengono pertanto le seguenti stime di costo:

- Asfalto drenante/fonoassorbente (tratto 1 + tratto 2): 60.000 + 48.000 = **108.000 €**

Responsabile dello stanziamento di tali risorse risulta essere lo stesso Comune, i cui riferimenti sono riportati al paragrafo 3.

12. Valutazione dei risultati del piano di azione

Di seguito si propone un prospetto di azioni volte a valutare l'effettiva attuazione del Piano.

Tabella 11 – Valutazione interventi

Data	Azione	Note
2026	Verifica stato attuazione rifacimento asfalto – condizioni dell'attuale	Verifica percentuale tratta rifatta. Considerazioni su qualità asfaltatura.
2027	Esecuzione misure di verifica della riduzione dell'emissione sonora	Due postazioni microfoniche in prossimità di via Battisti (da definire), altezza 4m, durata: 7 gg. Caratteristiche misura: In accordo con Decreto Ministeriale del 16/03/1998

13. Valutazione riduzione numero delle persone esposte

La stima della riduzione del numero di persone esposte in seguito alla realizzazione delle opere di mitigazione presentate nel capitolo 10 è stata effettuata mediante software SoundPLAN 8.2, in seguito all'inserimento delle tratte di asfalto fonoassorbente previste dal piano di azione. La simulazione così condotta provoca una riduzione di **31** persone esposte nel periodo diurno e **42** nel notturno nei confronti di livelli superiori ai limiti di immissione: 556 persone nel post operam contro le 587 ante operam nel periodo diurno, 615 contro le 657 nel notturno. La tabella seguente mostra il confronto tra le persone esposte nello scenario ante operam (attuali) e post operam. Si specifica che l'incremento di persone esposte in una determinata classe indica comunque un miglioramento, in quanto provenienti da una classe di esposizione superiore nell'ante operam

Tabella 12 – Valutazione riduzione numero delle persone esposte


Situazione	Periodo/ dB superamento	1	2	3	4	>4	TOTALE
ANTE OPERAM	Diurno	135	125	72	110	145	587
	Notturmo	110	121	99	172	155	657
POST OPERAM	Diurno	138	96	81	196	45	556
	Notturmo	103	106	88	268	50	615
	Diurno (riduzione in n° persone esposte)	+3	29	+9	+86	100	31
	Notturmo (riduzione in n° persone esposte)	7	15	11	+96	105	42

14. Materiale trasmesso

Di seguito il prospetto della documentazione trasmessa.

1. **RD_IT_0157** (cartella identificatrice codice univoco Autorità Competente)
 - 1.1. **DF7_10** (cartella di scambio)
 - 1.1.1.1. **REPORTING_MECHANISM** (dati di identificazione)
 - Noise action plan for major road_2023_RD_IT_00_0157.xlsm
 - 1.1.1.2. **AP_REPORT** (Relazione tecnica + allegati)
 - AP_2023_RD_IT_00_0157.pdf
 - AP_2023_RD_IT_00_0157_Allegato_1.pdf
 - AP_2023_RD_IT_00_0157_Allegato_2.pdf
 - 1.1.1.3. **AP_SUMMARY_REPORT** (sintesi non tecnica)
 - SummaryReport_2023_RD_IT_00_0157.pdf
 - 1.1.1.4. **AP_GEOPACKAGE** (dati territoriali relativi al Piano di Azione)
 - NoiseActionPlan-CoverageArea_2023_RD_IT_00_0157.gpkg

Figura 5 – Materiale Trasmesso



*non si consegna il file relativo alle aree silenziose (QuietArea_2023_RD_IT_00_XXXX.gpkg) in quanto non presenti all'interno dell'area di indagine.